



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - L**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI MAMMONE - Presidente -  
Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -  
Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -  
Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -  
Dott. CATERINA MAROTTA - Rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente

Oggetto

PREVIDENZA  
PROFESSIONISTI

Ud. 03/03/2014 - CC

R.G.N. 15197/2013

9553

Rep.

C. U.

**ORDINANZA**

sul ricorso 15197-2013 proposto da:

CP

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GATTESCHI giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO



SGROI, CARMINE CALZONE giusta procura per atto Notaio Paolo Castellini, rep. n. 77778 del 28/12/2011 in calce alla memoria di costituzione;

- resistente -

*nonchè contro*

EQUITALIA CENTRO SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 216/2013 del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 8 aprile 2011, C P proponeva innanzi al Tribunale di Arezzo opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. assumendo, per la parte di credito riferito a cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali ed assistenziali, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria eseguita dalla Equitalia Cerit S.p.A. (ora Equitalia Centro S.p.A.) su immobili di sua proprietà compresi in un fondo patrimoniale.

Con sentenza n. 216/2013 emessa il 10 maggio 2013, il giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del giudice dell'esecuzione.

Riteneva il giudice adito che, non venendo in discussione la contestazione del merito delle pretese dell'I.N.P.S. trasfuse in cartella - e sulle quali sussisterebbe in astratto la propria competenza - ma invece



rivendicandosi l'impignorabilità di un fondo patrimoniale, l'azione rientrasse nella competenza del giudice dell'esecuzione.

Avverso tale decisione C P propone regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sostenendo che in tema di annullamento di iscrizione ipotecaria per debiti erariali di natura previdenziale è competente, al pari di quanto avviene per il fermo amministrativo, il giudice del lavoro vertendosi in ipotesi di esecuzione non ancora iniziata.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del regolamento e per la declaratoria della competenza del giudice del lavoro.

Rileva il collegio che a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali (si veda al riguardo Cass. 9 novembre 2006, n. 23891). Né può ravvisarsi, con riguardo al "giudice dell'esecuzione" quella "specialità" tipica della "sezione specializzata agraria", la cui *ratio* fondativa ad opera del legislatore, desumibile dalla normativa, è nella considerazione sempre attribuita alle peculiari cognizioni tecniche di tale sezione (appunto integrata da componenti non togati forniti di specifica qualificazione tecnica nella materia).

In una ipotesi quale quella in esame, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto solo rimettere gli atti al capo dell'ufficio per l'assegnazione della causa al giudice dell'esecuzione (così Cass. 23 settembre 2009, n. 20494; *id.* 21 novembre 2011, n. 24656).

Sulla questione questa Corte si è già altre volte pronunciata.



Così è stato ritenuto inammissibile il regolamento d'ufficio proposto dal giudice in relazione alla ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del Tribunale, non implicante l'insorgenza di una questione di competenza ed attenendo, appunto, alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (si veda Cass. 21 dicembre 2012, n. 23889; *id.* 27 aprile 2012, n. 6569; 2 aprile 2012, n. 5270).

Più problematica è la situazione che si verifica quando a sollevare regolamento sia la parte.

In detta situazione, infatti, non è sempre automaticamente applicabile il sopraindicato principio (come pure da questa Corte ritenuto, si vedano Cass. 16 settembre 2013, n. 26976; *id.* 29 ottobre 2012, n. 18566 nonché la già citata Cass. n. 20494/2009; si veda anche Cass. 29 marzo 2011, n. 7129), specie laddove, come nel caso in esame, un giudice si sia spogliato di un procedimento qualificando l'assunta determinazione come una "declinatoria di competenza" ed adottando un provvedimento nelle forme della sentenza (non certo caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata della questione in esso risolta).

In tale ultimo caso, come da questa Corte di recente precisato: "Il mezzo di impugnazione esperibile deve individuarsi in quello che in astratto sarebbe previsto per la pronuncia così come l'ha qualificata il giudice e ciò anche se il giudice abbia sbagliato e si intenda censurare proprio tale qualificazione. Ne consegue che in ossequio al principio dell'apparenza, quando una sentenza abbia deciso una questione di distribuzione degli affari civili all'interno dello stesso ufficio giudiziario (come quella di distribuzione fra la sede principale dell'ufficio ed una sede distaccata ovvero fra diverse sedi distaccate di esso) qualificandola come questione di competenza e non invece attribuendole la qualificazione (esatta) di questione di ripartizione



degli affari interna ad uno stesso ufficio, il mezzo di impugnazione esperibile contro la decisione, ove essa abbia riguardato solo questo punto, è il regolamento di competenza necessario” - cfr. Cass. 6 marzo 2014, n. 5313 -. Si veda anche Cass. Sez. Un. 9 maggio 2011, n. 10073 che, sia pure in una fattispecie del tutto diversa, ha affermato il principio secondo il quale “il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall’esattezza di tale qualificazione”, principio affermato anche da Cass. 15 marzo 2013, n. 6648, da Cass. 2 marzo 2012, n. 3338 e da Cass. 14 luglio 2011, n. 15533; si veda anche Cass. 12 ottobre 2012, n. 17408 che pure ha richiamato il c.d. principio dell’apparenza, in virtù del quale l’impugnante deve adottare il rito coerente con la qualificazione data dal giudice al suo provvedimento, e non con il contenuto oggettivo di esso.

Nella fattispecie in esame il giudice ha qualificato (sia pure erroneamente) la questione risolta e decisa con sentenza come questione di competenza e le parti hanno fatto affidamento su tale qualificazione come si evince dal fatto che tanto il ricorrente quanto l’Istituto controricorrente hanno interloquito sulla detta questione come se si trattasse, appunto, di competenza.

Tanto basta a superare positivamente il vaglio di ammissibilità del mezzo impugnatorio prescelto.

Ciò precisato, va osservato che in effetti, l’iscrizione ipotecaria è stata da questa Corte assimilata al fermo amministrativo. L’iscrizione, quindi, non è un atto di espropriazione forzata in senso stretto, pur rimanendo comunque funzionale alla fase esecutiva. In tal senso si è espresso questo Giudice di legittimità a sezioni unite con sentenza n. 2053 del 31 gennaio



2006, secondo cui l'iscrizione d'ipoteca - equiparabile al fermo amministrativo - *“è preordinata all'espropriazione forzata e dunque è un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”*. In senso conforme si è pronunciata la successiva Cass. 19 marzo 2009, n. 6594. Si tratta, dunque, in entrambi i casi non di atti iniziali dell'esecuzione forzata, ma di atti aventi natura cautelare, al pari del sequestro conservativo, con finalità di conservazione della garanzia patrimoniale.

Si osserva, poi, che l'opposizione all'esecuzione e quella agli atti esecutivi nelle materie trattate nel capo 2 del titolo 4 del libro secondo del cod. proc. civ. sono disciplinate, ai sensi dell'art. 618 *bis* cod. proc. civ., dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Né gioverebbe richiamare l'art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 617 cod. proc. civ., comma 2, poiché in tali casi la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma, ai sensi del nuovo testo dell'art. 618 cpv. cod. proc. civ., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16, solo *“nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”*, in tal modo facendosi riferimento, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. 11 febbraio 2010, n. 3230), ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), di guisa che, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali) - cfr. anche Cass. n. 13601 del 30/07/2012 -. In una fattispecie quale quella in esame, relativa ad iscrizione ipotecaria in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile (esclusa l'operatività del citato nuovo testo dell'art.



618 cpv. cod. proc. civ., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 16) deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie individuali di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ..

Da tanto consegue che la causa deve essere rimessa al giudice che ha declinato la propria competenza.

La particolarità delle questioni trattate costituisce giusto motivo per compensare tra le parti costituite le spese processuali.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del giudice del lavoro di Arezzo, cui rimette le parti. Compensa le spese del regolamento. Così deciso in Roma il 3 febbraio 2014

Il Presidente

Giovanni Mammone

Il Funzionario Giudiziario  
Gianfranco ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 3.0. APR. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Gianfranco ODDO